# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## IL CONSIGLIO

---

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 7 bis

**relativo all'inserimento di alcuni prodotti nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 38 paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'inserimento nell'allegato II del Trattato, inserimento che spetta al Consiglio di decidere entro il termine e alle condizioni previste dall'articolo 38, si prefigge di rendere applicabile ai prodotti di cui trattasi il regime speciale e derogatorio contemplato dagli articoli da 38 a 46 incluso del Trattato e che pertanto detto inserimento deve riguardare unicamente dei prodotti agricoli per i quali si riconosca la necessità dell'assoggettamento a questo regime particolare,

Considerando che la colorazione o l'aromatizzazione di zuccheri, sciroppi e melassi, trasforma gli stessi prodotti in misura insufficiente a che il loro assoggettamento a un regime diverso da quello degli zuccheri, sciroppi o melassi non coloriti e non aromatizzati non susciti il rischio di perturbamenti seri o di frode difficilmente reperibili;

Considerando che la trasformazione in alcole etilico di alcuni prodotti agricoli è intimamente connessa all'economia di detti prodotti che essa contribisce in misura importante a valorizzare, e che il regime dell'alcole etilico di origine agricola non può' essere disgiunto da quello dei prodotti di base e deve in particolare essere preso in considerazione per l'elaborazione di una politica agricola comune;

Considerando che il mercato dell'aceto non può essere dissociato da quello dell'alcone etilico da un lato e da quello del vino dall'altro;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono aggiunti all'elenco oggetto dell'allegato II del Trattato i seguenti prodotti:

| 1<br>Numero della Nomenclatura di Bruxelles | 2<br>Designazione dei prodotti |
|---|---|
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione. |
| ex 22.08<br>ex 22.09 | Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato II del Trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande. |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili. |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1959.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1959

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
**PELLA**